



DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N.290 DEL 8 LUGLIO 2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ART.16 CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018- ANNO 2020 (DECORRENZA 1/1/2021) - INDIZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente.

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 26 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale 2011/2016;

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “e modificato con delibera n. 8 del 27 luglio 2020 e con delibera n. 11 del 2 dicembre 2020;

Visto l’ordine di servizio n. 5 del 3 aprile 2017 di riorganizzazione delle Aree, Servizi e Uffici e relativa assegnazione di personale;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.14 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico per l’esercizio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2021 ;

Vista la delibera di Giunta n. 5, del 29 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il Piano delle performance per il triennio 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 15 del 1 aprile 2021 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021/2023”;

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali , sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A,B,C, e D, all’interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche;

Considerato che l’art. 12 del CCNL del 21.05.2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali, di cui all’Ordinamento professionale approvato con il CCNL del 31 marzo 1999, che resta articolato in quattro categorie, apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni economiche acquisibili attraverso la progressione economica (A6,B8,C6eD7);

Richiamato l’articolo 16 del nuovo CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che prevede, all’interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;

Visto, inoltre, che il comma 6, del citato articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018, prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

Visto che l’ARAN, con orientamento “CFL 121 del 4.11.2020”, ha chiarito che il periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa;

Visto, altresì, che l’ARAN con parere “CFL122 del 4 novembre 2020”, ha affermato categoricamente che nella procedura seguita per l’attribuzione della progressione economica

orizzontale non si può prendere a riferimento un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale;

Richiamato l'articolo 68 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, con il quale si confermano gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali a carico delle risorse decentrate, e le tabelle A, B, C dello stesso contratto che prevedono l'integrazione del numero delle posizioni economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal CCNL del 22/05/2004;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 5 marzo 2019 con la quale è stato approvato il nuovo sistema per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance organizzativa ed individuale del personale ex art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo n. 150/2009 e smi;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2016-2018 sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 24 ottobre 2019;

Richiamato l'art. 9 del contratto decentrato integrativo di parte economica sottoscritto tra le parti trattanti in data 7 maggio 2021, che prevede, per l'anno 2020, l'espletamento delle procedure per l'applicazione delle progressioni economiche orizzontali, nella misura del 10% per ciascuna categoria professionale escludendo coloro che all'interno del percorso di sviluppo carriera si trovano già in posizione apicale, tenuto conto dei criteri selettivi previsti dall'articolo 16 del CCNL del 21 maggio 2018, nonché dell'apposito regolamento vigente, con decorrenza giuridica ed economica il 1 gennaio 2021;

Visto, altresì, che il comma 7, del citato articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018, testualmente recita: *“L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”*;

Visto, altresì, che l'ARAN con parere “CFL124” del 7 gennaio 2021, ha affermato categoricamente che l'ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma che, ai fini dell'applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza, confermando così esplicitamente nella *“sottoscrizione definitiva”* il momento genetico del contratto stesso;

Richiamati i criteri per l'attribuzione della PEO (progressione economica orizzontale) concordati tra le delegazioni trattanti nella seduta di contrattazione del 7 maggio 2021, nonché quelli previsti con la sottoscrizione del regolamento recante i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali nell'ambito delle categorie professionali, scaturisce che i posti da mettere a concorso con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2021 sono numero 4 (quattro) suddivisi nelle varie categorie nel seguente modo:

- cat “B” – n. 1 (una) progressione;
- cat. “C” – n. 1 (una) progressione;
- cat. “D” – n. 2 (due) progressioni.

Richiamato il verbale di contrattazione decentrata del 7/7/2021 con il quale le delegazioni trattanti, in via autentica, hanno dato atto che il punteggio minimo per accedere alla suddetta procedura è

di 85/100, in luogo del valore erroneamente riportato nel succitato contratto decentrato di 70/100;

Considerato che l'articolo 23 del D.lgs. n. 150/2009 comma 1 prevede testualmente *“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”* e che, invece, il secondo comma recita *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*;

Dato atto, che per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ha trovato completa attuazione il ciclo di gestione delle performance con l'approvazione dei piani avvenuta rispettivamente con deliberazioni di Giunta n. 41/2017, 3/2018 e 3/2019 con la relativa validazione da parte dell'OIV;

Visto il parere della Dott.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e del Personale” nonché responsabile del procedimento, la quale attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere del Dirigente d'Area I e II, Dott. Antonio Luciani. Il quale in relazione al proprio status dichiara che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto dover procedere all'indizione della selezione di che trattasi

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di indire selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente camerale per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, a valere sulla parte stabile del fondo anno 2020, per un numero complessivo di n.4 progressioni;

di precisare che le progressioni economiche orizzontali di cui trattasi avranno decorrenza giuridica ed economica dall'01.01.2021;

di approvare l'avviso per la progressione economica orizzontale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale (Allegato A);

di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);

di fissare il termine perentorio per la presentazione delle istanze alle ore 12,00 del giorno **22 luglio 2021**;

di provvedere alla pubblicazione del bando all'Albo camerale on line e sul sito istituzionale di questa Camera (amministrazione trasparente- sezione bandi di concorso);

di incaricare l'ufficio "Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane", a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

**Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)**

**Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

